

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

62 / 2023 del 09/03/2023

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON PROVINCIA LOMBARDO VENETA - ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FBF - OSPEDALE SACRA FAMIGLIA DI ERBA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON PROVINCIA LOMBARDO VENETA - ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FBF - OSPEDALE SACRA FAMIGLIA DI ERBA - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 104/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che "in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU), nonché con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere ..." e si sottolinea

che la descritta modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di rapporto convenzionale con AREU;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 221 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014 che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRESO ATTO, che in ossequio alle D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 e D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 la Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio FBF – Ospedale Sacra Famiglia di Erba ha inoltrato, con prot. AREU 1755 del 25.01.2023, idonea istanza per stipulare una convenzione triennale per ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria struttura sita in Erba (CO), in via Fatebenefratelli n. 20 ad un'altra struttura sanitaria di riferimento di ricovero e cura, per la specifica condizione clinica;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ai sensi delle citate D.G.R. n. VIII/9014/2009 e della D.G.R. n. X/2933/2014 di provvedere alla predisposizione di un nuovo testo di accordo quadro, in via pattizia, con la Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio FBF – Ospedale Sacra Famiglia di Erba;

DATO ATTO la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso un'altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'Ospedale Sacra Famiglia si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Ospedale Sacra Famiglia, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA della struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica. È facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Ospedale Sacra

Famiglia decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Ospedale Sacra Famiglia al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Ospedale Sacra Famiglia può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Ospedale Sacra Famiglia e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.11.2025 fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.12.2022 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti dell'Ospedale Sacra Famiglia nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio FBF – Ospedale Sacra Famiglia di Erba riconosce ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 221/2020 del 19.06.2020);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio FBF – Ospedale Sacra Famiglia di Erba, con sede in Erba (CO), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al

30.11.2025, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.12.2022 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti dell'Ospedale Sacra Famiglia nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo, con possibilità di effettuare il rinnovo dell'accordo tramite scambio di idonea corrispondenza, entro 60 giorni antecedenti alla scadenza;

3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'Ospedale Sacra Famiglia si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Ospedale Sacra Famiglia, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA della struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, precisando che le ulteriori modalità operative sono rappresentate nel testo della convenzione allegato al presente provvedimento;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Ospedale Sacra Famiglia e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB, la Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio FBF – Ospedale Sacra Famiglia di Erba riconosce ad AREU:
 - a. per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - b. per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - c. i costi di cui alla lettera a) si applicano anche al rientro della équipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Como di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli